

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Renzo TESTOLIN

IL DIRIGENTE ROGANTE
Massimo BALESTRA

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 26 maggio 2025

In Aosta, il giorno ventisei (26) del mese di maggio dell'anno duemilaventicinque con inizio alle ore otto e un minuto si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n.1,

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal _____ per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n 25.

Aosta, li

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente della Regione Renzo TESTOLIN

e gli Assessori

Luigi BERTSCHY - Vice-Presidente

Marco CARREL

Luciano CAVERI

Giulio GROSJACQUES

Jean-Pierre GUICHARDAZ

Carlo MARZI

Davide SAPINET

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Struttura provvedimenti amministrativi, Sig. Massimo BALESTRA

È adottata la seguente deliberazione:

N. **617** OGGETTO :

APPROVAZIONE DELLE DIRETTIVE ALL'AZIENDA USL DELLA VALLE D'AOSTA IN MATERIA DI TRASPORTO SANITARIO SECONDARIO. REVOCA DELLA DGR 1054/2016.

L'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Carlo Marzi, richiama:

a) la seguente normativa statale:

a.1_ decreto del Ministro dei trasporti 17 dicembre 1987, n. 533 (Normativa tecnica e amministrativa relativa alle autoambulanze);

a.2_ decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e, in particolare, l'articolo 1, che declina i principi di tutela del diritto alla salute, di programmazione sanitaria e di definizione dei livelli essenziali e uniformi di assistenza;

a.3_ legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e, in particolare, l'articolo 34, comma 3, il quale stabilisce che la Regione autonoma Valle d'Aosta provveda al finanziamento del Servizio sanitario senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato utilizzando prioritariamente le entrate derivanti dai contributi sanitari ad essa attribuiti e, ad integrazione, le risorse del proprio bilancio;

a.4_ decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 20 novembre 1997, n. 487 (Regolamento recante la normativa tecnica ed amministrativa relativa alle autoambulanze di soccorso per emergenze speciali);

a.5_ decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° settembre 2009, n. 137 (Regolamento recante disposizioni in materia di immatricolazione ed uso delle autoambulanze);

a.6_ decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 che ha definito e aggiornato i Livelli Essenziali di Assistenza (di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502) e, in particolare:

- l'articolo 7, "Emergenza sanitaria territoriale", comma 2, ai sensi del quale, nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, sono garantiti, tra l'altro, gli interventi sanitari mediante mezzi di soccorso di base avanzato, terrestri e aerei, con personale sanitario adeguatamente formato e i trasporti sanitari secondari assistiti e non assistiti;

- l'articolo 37, "Pronto soccorso", comma 1, ai sensi del quale il Servizio sanitario nazionale garantisce nell'ambito dell'attività di Pronto soccorso, quando necessario, tra l'altro, il trasporto assistito;

- l'articolo 55, "Nefropatici cronici in trattamento dialitico", ai sensi del quale il Servizio sanitario nazionale garantisce ai soggetti nefropatici cronici in trattamento dialitico il rimborso delle spese di trasporto dal domicilio al centro dialisi, nei limiti e con le modalità fissati dalle regioni e dalle province autonome;

b) la seguente normativa regionale:

b.1_ legge regionale 16 dicembre 1991, n. 76 (Norme per l'erogazione dell'assistenza sanitaria aggiuntiva);

b.2_ legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 (Norme per la razionalizzazione dell'organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella regione) e, in particolare:

- l'articolo 2 che prevede che la Regione assicuri, mediante la programmazione sanitaria, lo sviluppo del servizio socio-sanitario regionale, al fine di garantire i livelli essenziali e appropriati di assistenza definiti dal Piano socio-sanitario regionale;

- l'articolo 35-bis novellato dal Capo V della legge regionale 30 luglio 2019, n. 13, il quale prevede:

- a) al comma 1 che *“in conformità a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992 (Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione dei livelli essenziali di assistenza sanitaria di emergenza), l'attività di soccorso sanitario con autoambulanza costituisce competenza esclusiva del Servizio sanitario regionale”*;
- b) al comma 2 che *“le attività di soccorso sanitario e di trasporto infermi e feriti sono esercitate dall'Azienda USL, direttamente o mediante convenzioni con enti, associazioni e soggetti privati in possesso di autorizzazione sanitaria rilasciata dall'Azienda stessa, previo accertamento dei requisiti di cui al comma 4”*;
- c) al comma 3 che *“l'attività di trasporto di infermi e feriti con autoambulanza può altresì essere esercitata in proprio da enti, associazioni o soggetti privati in possesso di autorizzazione sanitaria rilasciata dall'Azienda USL, previo accertamento del possesso dei requisiti di cui al comma 4”*;
- d) al comma 4 che *“i requisiti del personale e dei mezzi necessari per l'esercizio delle attività di cui ai commi 2 e 3 sono definiti con deliberazione della Giunta regionale nel rispetto della normativa statale, fatti salvi gli adattamenti delle specificità organizzative e territoriali valdostane”*;

b.3 _legge regionale 13 marzo 2008, n. 4 (Disciplina del sistema regionale di emergenza-urgenza sanitaria);

b.4 _legge regionale 17 dicembre 2024, n. 29 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2025/2027). Modificazioni di leggi regionali);

b.5 _legge regionale 17 dicembre 2024, n. 30 (Bilancio di previsione finanziario della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per il triennio 2025-2027);

c) la deliberazione del Consiglio regionale n. 2604/XVI del 22 giugno 2023, recante “Approvazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della l.r. 5/2000, del Piano regionale per la salute e il benessere sociale 2022-2025”;

d) le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

d.1_n. 3428, in data 30 novembre 2007, recante “Disposizioni all'Azienda USL della Valle d'Aosta per la formazione, l'aggiornamento e l'addestramento permanente del personale operante nel sistema regionale dell'emergenza-urgenza sanitaria”;

d.2_n. 1054, in data 4 agosto 2016, recante “Regolamentazione dei trasporti sanitari programmati e definizione del sistema tariffario dei trasporti sanitari di soccorso, di elisoccorso e programmati. Revoca delle deliberazioni della Giunta regionale n. 3725 in data 30 dicembre 2010 e n. 2172 in data 31 dicembre 2013”;

d.3_n. 1632, in data 20 novembre 2017, recante “Approvazione linee guida per l'organizzazione dei soccorsi sanitari negli eventi e nelle manifestazioni programmati”;

d.4_n. 1241, in data 13 settembre 2019, recante “Aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) resi dal Servizio sanitario regionale. Revoca parziale delle DGR 1902/2014 e 1054/2016 e revoca delle DGR 986/2015, 1109/2016, 896/2017 e 142/2019. Prenotazione di spesa” e, in particolare, l'allegato D “Prestazioni di assistenza sanitaria aggiuntive per i soggetti residenti in Valle d'Aosta”, modificata e integrata dalle DGR 158/2020, 281/2020, 592/2021, 1672/2021, 1601/2022, 825/2023, 892/2023, 1307/2023, 97/2024, 793/2024, 849/2024, 918/2024, 1082/2024 e 1249/2024;

d.5_n. 482, in data 20 giugno 2020, recante “Approvazione di indirizzi e obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi e assegnazione all'Azienda USL della Valle d'Aosta del finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente e per investimenti, determinato con l.r. 1/2020. prenotazione di spesa”;

d.6_n. 159, in data 22 febbraio 2021, recante “Approvazione di disposizioni in merito al soccorso sanitario e al trasporto di infermi e feriti con autoambulanza, ai sensi dell'articolo 35-bis della l.r. 5/2000. Revoca della DGR 2843/2009 e della DGR 15/2013”;

d.7_n. 825, in data 24 luglio 2023, recante “Approvazione delle disposizioni all'Azienda USL della Valle d'Aosta per la tutela delle donne affette da endometriosi e per interventi per il sostegno ai soggetti che necessitano di assistenza sanitaria fuori dal territorio regionale e alle loro famiglie. Modificazioni alla deliberazione della Giunta regionale 1241/2019. Prenotazione di spesa”;

d.8_n. 1183, in data 30 settembre 2024, recante “Approvazione di indirizzi e obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi e assegnazione all'Azienda USL della Valle d'Aosta del finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente per la garanzia dei LEA per l'anno 2025 e per investimenti per l'anno 2026, determinato con le ll.rr. 25/2023 e 29/2023, come modificate dalla l.r. 12/2024. Prenotazione di spesa”;

e) il provvedimento dirigenziale n. 5889 in data 28 ottobre 2024, recante “Approvazione del trasferimento all'Azienda USL della Valle d'Aosta della quota del finanziamento regionale della spesa sanitaria aggiuntiva per i livelli di assistenza superiori ai livelli essenziali di assistenza (LEA), per gli anni 2024 e 2025. Impegno di spesa”.

Precisa che, ai sensi delle disposizioni vigenti sopra richiamate, sono da ricomprendersi nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) esclusivamente i trasporti sanitari secondari afferenti a situazioni di “Emergenza sanitaria territoriale” (art. 7, comma 2, DPCM LEA), mentre i trasporti sanitari secondari non urgenti e programmati, laddove erogati dal Servizio sanitario, devono essere qualificati come LEA aggiuntivi regionali, con conseguente onere a carico della Regione.

Informa che, secondo i dati comunicati dall'Azienda USL della Valle d'Aosta, nel corso dell'anno 2024, sono stati svolti circa 26.000 trasporti in regime di emergenza-urgenza e circa 21.500 trasporti sanitari secondari.

Evidenzia che, alla luce dei dati riportati, il servizio di trasporto sanitario in Valle d'Aosta rappresenta un esempio di significativa attenzione e tutela verso i cittadini e, in particolare, verso i soggetti più fragili e in condizioni di maggiore vulnerabilità.

Evidenzia, inoltre, come l'impegno congiunto dell'Amministrazione regionale e dell'Azienda USL della Valle d'Aosta nel garantire, mediante i servizi di trasporto, un accesso alle prestazioni sanitarie capillare e tempestivo, risulti concretamente realizzabile anche grazie alle convenzioni in essere tra

l'Azienda sanitaria e il mondo del volontariato, che costituisce un prezioso supporto al Servizio Sanitario Regionale, le quali sono state rinnovate e potenziate nel corso dell'anno 2023.

Rende noto che, alla luce di quanto sopra evidenziato, nonché delle interlocuzioni intercorse tra i competenti uffici dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali e dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, è emersa l'esigenza di riordinare la disciplina che regola i trasporti sanitari secondari.

Riferisce che, secondo quanto rappresentato dalla competente Struttura regionale, per giungere a un riordino della disciplina è stato necessario svolgere un complesso e articolato lavoro di approfondimento sullo stato dell'arte relativo alla gestione e al coordinamento dei trasporti sanitari secondari, con il diretto coinvolgimento dei servizi competenti dell'Azienda USL della Valle d'Aosta.

Riferisce che, secondo quanto rappresentato dalla competente Struttura regionale, il riordino di cui trattasi ha altresì previsto che l'Azienda USL della Valle d'Aosta proceda, laddove possibile, con la riorganizzazione di alcuni servizi, al fine di garantire l'erogazione di determinate prestazioni sanitarie direttamente presso le strutture residenziali, evitando così il trasferimento dei pazienti, anche attraverso un potenziamento delle attività di telemedicina.

Dà atto che, per ragioni di chiarezza degli atti amministrativi, come rappresentato dai competenti uffici, si rende necessario approvare un testo unico che aggiorni la disciplina dei trasporti sanitari secondari con l'obiettivo di fornire indicazioni omogenee in merito a tali trasporti effettuati a carico dell'Azienda USL della Valle d'Aosta e pertanto revocare la deliberazione della Giunta regionale n. 1054, in data 4 agosto 2016.

Precisa che i trasporti di cui al punto 1. dell'allegato A "Direttive all'Azienda USL della Valle d'Aosta in materia di trasporto sanitario secondario" alla presente proposta di deliberazione, sono garantiti nell'ambito dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) e che i trasporti di cui al punto 2. del suddetto allegato A costituiscono, invece, Livelli Aggiuntivi Regionali e sono pertanto garantiti, con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale, esclusivamente a favore della popolazione residente sul territorio regionale.

Rende noto, altresì, che, in considerazione del riordino della materia e dell'introduzione della puntuale suddivisione tra i trasporti sanitari secondari ricompresi nei Livelli Essenziali di Assistenza e quelli che, invece, costituiscono Livelli Aggiuntivi Regionali, risulta necessario demandare all'Azienda USL della Valle d'Aosta l'adozione di un sistema informativo volto a contabilizzare in via separata tali due tipologie di interventi, anche per quanto concerne le relative spese dei servizi erogati.

Riferisce, inoltre, che, sentiti i referenti degli uffici regionali della Struttura proponente, risulta opportuno demandare ai competenti uffici dell'Azienda USL della Valle d'Aosta l'adozione di un regolamento interno che disciplini la richiesta e l'autorizzazione dei trasporti sanitari secondari in ordine alle casistiche individuate nell'allegato A alla presente proposta di deliberazione.

Dà atto che la rilevazione dei costi riferiti all'anno 2025 suddivisi tra le diverse tipologie di trasporto sarà oggetto di apposita valutazione al fine di una quantificazione dettagliata della spesa da imputare nell'ambito dei Livelli Essenziali di Assistenza e nell'ambito dei Livelli Aggiuntivi Regionali.

Dà atto che i contenuti della presente proposta di deliberazione costituiscono un riordino dei servizi di trasporto secondario già garantiti, senza l'introduzione di nuove attività, e che, pertanto, le relative spese trovano copertura nei fondi già stanziati a bilancio regionale, suddivisi tra le risorse destinate

all'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) e quelle destinate ai Livelli Aggiuntivi Regionali.

Dà infine atto che i competenti uffici della Struttura proponente hanno verificato che gli oneri afferenti ai servizi di trasporto oggetto di disciplina trovano copertura nel bilancio dell'Azienda USL della Valle d'Aosta nell'ambito delle autorizzazioni di spesa approvate dall'articolo 24 della legge regionale 17 dicembre 2024, n. 29.

Propone, pertanto, di approvare l'allegato A "Direttive all'Azienda USL della Valle d'Aosta in materia di trasporto sanitario secondario", nonché l'allegato B "Tariffe", alla presente proposta di deliberazione.

LA GIUNTA REGIONALE

preso atto di quanto riferito dall'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Carlo Marzi, e su proposta dello stesso;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1696 in data 30 dicembre 2024, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2025/2027 e delle connesse disposizioni applicative;

considerato che la Dirigente della Struttura assistenza territoriale, formazione e gestione del personale sanitario ha rilasciato il parere di legittimità favorevole sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

ad unanimità di voti favorevoli,

DELIBERA

1. di approvare le "Direttive all'Azienda USL della Valle d'Aosta in materia di trasporto sanitario secondario" nonché le relative "Tariffe", di cui agli allegati A e B, alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di demandare all'Azienda USL della Valle d'Aosta l'adozione di un sistema informativo per la rilevazione degli interventi dei trasporti sanitari secondari, garantendo la suddivisione del numero dei trasporti tra quelli rientranti nei Livelli essenziali di assistenza (punto 1. dell'allegato A) e quelli rientranti nei Livelli aggiuntivi regionali (punto 2. dell'allegato A), nonché il conseguente monitoraggio della spesa sostenuta per entrambe le tipologie;
3. di demandare ai competenti uffici dell'Azienda USL della Valle d'Aosta l'adozione di un regolamento interno che disciplini la richiesta e l'autorizzazione dei trasporti sanitari secondari secondo le tipologie individuate nell'allegato A alla presente deliberazione;
4. di revocare la deliberazione della Giunta regionale n. 1054 del 4 agosto 2016;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta nuove o maggiori spese a carico del bilancio regionale;
6. di dare atto che gli oneri afferenti ai servizi di trasporto oggetto di disciplina trovano copertura nell'ambito e nei limiti del bilancio dell'Azienda USL della Valle d'Aosta;

7. di stabilire che la presente deliberazione sia trasmessa, a cura della Struttura assistenza territoriale, formazione e gestione del personale sanitario, all'Azienda USL della Valle d'Aosta per l'adozione degli adempimenti di competenza;
8. di stabilire che la presente deliberazione sia pubblicata sul sito internet ufficiale regionale, nella sezione dedicata del canale *Sanità*.

Allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 617 in data 26 maggio 2025

Direttive all’Azienda USL della Valle d’Aosta in materia di trasporto sanitario secondario

I trasporti sanitari secondari possono essere effettuati:

- con autoambulanza;
- con veicoli comuni non attrezzati ai fini sanitari.

Per quanto attiene all’autoambulanza, il suo utilizzo è previsto per i pazienti in particolari condizioni cliniche e/o situazioni assistenziali, al fine di garantire, all’occorrenza, un più efficace pronto intervento. Esso, pertanto, deve essere limitato alle persone che risultano non altrimenti trasportabili, in possesso di documentazione clinica rilasciata dal medico richiedente, che certifichi la necessità di utilizzo dell’autoambulanza per le attività connesse all’assistenza sanitaria.

Per quanto riguarda i veicoli comuni non attrezzati ai fini sanitari, il loro impiego è destinato agli utenti non barellati che necessitano, in via principale, dell’effettuazione di terapie salvavita, quali sedute dialitiche, chemioterapiche e radioterapiche.

I trasporti ammissibili a carico del Servizio sanitario regionale

1. TRASPORTI SANITARI SECONDARI IN REGIME DI “EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE” (art. 7, COMMA 2, DPCM LEA) - LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA

I servizi di trasporto sanitario secondario a carico del SSR di cui al presente punto fanno capo al regime di “Emergenza sanitaria territoriale” di cui all’art. 7, comma 2, DPCM del 12 gennaio 2017 e, pertanto, sono garantiti nell’ambito dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA):

- a. i trasporti¹ di pazienti ricoverati, dall’ospedale regionale², da struttura sanitaria o da struttura socio-sanitaria a struttura sanitaria sita al di fuori della Regione, per l’effettuazione di esami o di trattamenti non eseguibili nel territorio regionale, su richiesta del medico specialista competente dell’Azienda USL;
- b. i rientri presso l’ospedale regionale, presso una struttura sanitaria o socio-sanitaria di pazienti ricoverati in una struttura sanitaria sita al di fuori del territorio regionale, inviati fuori regione su indicazione del medico specialista competente dell’Azienda USL;
- c. i trasporti di pazienti barellati, dalla propria abitazione a una struttura sanitaria situata al di fuori della Regione, per ricovero e/o per l’effettuazione di esami o visite di controllo post ricovero, non eseguibili in loco, su richiesta del medico specialista competente dell’Azienda USL;
- d. i trasporti di pazienti barellati dall’ospedale regionale, da strutture sanitarie o da strutture socio-sanitarie verso strutture sanitarie, socio-sanitarie o socio-assistenziali, nei casi in cui tale setting sia temporaneo e transitorio, per trasferimenti e/o dimissioni protette;
- e. i trasporti di pazienti barellati da strutture sanitarie e socio-sanitarie, per sessioni di *day surgery* o di *day hospital* terapeutico, multidisciplinare e geriatrico, su richiesta del medico del ruolo unico di assistenza primaria o del medico di struttura;
- f. i trasporti di pazienti da strutture sanitarie e socio-sanitarie, per sessioni di *day surgery* o di *day hospital* oncologico, su richiesta del medico specialista competente del SSR;

¹ Nel presente documento, per “trasporti” si intende il servizio comprensivo di andata e ritorno.

² Nel presente documento, con la locuzione “ospedale regionale” si intendono indicare tutte e tre le sedi ospedaliere regionali (Presidio ospedaliero U. Parini, Presidio ospedaliero Beauregard e Presidio ospedaliero via Saint-Martin-de-Corléans).

- g. i trasporti di pazienti dal pronto soccorso dell'ospedale regionale verso strutture sanitarie, socio-sanitarie o socio-assistenziali, site nel territorio regionale, in caso di mancato ricovero;
- h. i trasporti di pazienti barellati, ricoverati presso strutture sanitarie o socio-sanitarie, o di pazienti ospitati presso strutture residenziali socio-assistenziali, verso strutture dell'Azienda USL o con essa convenzionate, site nel territorio regionale, su richiesta del medico del ruolo unico di assistenza primaria o del medico di struttura, attestante anche la non fattibilità in loco della prestazione richiesta;
- i. i trasporti, dalla propria abitazione o da strutture sanitarie, socio-sanitarie o socio-assistenziali, di pazienti barellati che, nell'ambito di un progetto riabilitativo individuale, necessitino di trattamenti riabilitativi effettuabili presso l'ospedale regionale; a tal fine è necessaria l'autorizzazione del responsabile del progetto stesso, attestante anche la non fattibilità in loco della prestazione richiesta;
- j. i trasporti di pazienti ricoverati presso l'ospedale regionale che, nell'ambito di un progetto riabilitativo individuale, necessitino di trattamenti riabilitativi effettuabili presso strutture pubbliche o private convenzionate con l'Azienda USL;
- k. i trasporti di pazienti, dalla propria abitazione, da strutture sanitarie, socio-sanitarie o socio-assistenziali, che necessitano di trattamento iperbarico urgente, o quale prosecuzione delle cure, convalidato dal medico specialista dell'Azienda USL, effettuabile presso strutture pubbliche o private convenzionate con l'Azienda USL;
- l. i trasporti di pazienti in particolari condizioni cliniche, certificate dal medico del ruolo unico di assistenza primaria, in Assistenza Domiciliare Integrata (ADI), in Assistenza Domiciliare Programmata (ADP), in Assistenza Domiciliare Residenziale (ADR) o in Assistenza Domiciliare Integrata Cure Palliative (ADI-CP), dalla propria abitazione, da strutture socio-sanitarie o da strutture residenziali socio-assistenziali all'ospedale regionale, se richiesti nell'ambito del progetto individuale, su autorizzazione del responsabile del progetto stesso, attestante anche la non fattibilità in loco della prestazione richiesta.

2. ALTRI TRASPORTI SANITARI SECONDARI – LIVELLI AGGIUNTIVI REGIONALI

I servizi di trasporto sanitario secondario di cui al presente punto sono garantiti dall'Azienda USL della Valle d'Aosta, con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale, esclusivamente a favore della popolazione residente sul territorio regionale:

- a. i trasporti di pazienti barellati, ospitati in strutture residenziali socio-assistenziali, verso strutture sanitarie situate al di fuori della Regione, per l'effettuazione di esami o trattamenti non eseguibili nel territorio regionale, su richiesta del medico specialista competente dell'Azienda USL;
- b. i rientri nella propria abitazione o presso strutture residenziali socio-assistenziali, di pazienti barellati provenienti da strutture sanitarie situate al di fuori del territorio regionale, inviati fuori Regione su indicazione del medico specialista competente dell'Azienda USL;
- c. i trasporti di pazienti barellati, dall'ospedale regionale, da strutture sanitarie, socio-sanitarie o socio-assistenziali, nei casi in cui tale setting sia temporaneo e transitorio, verso l'abitazione dell'assistito o altre strutture residenziali socio-assistenziali, per dimissioni;
- d. i trasporti di pazienti barellati, dalla propria abitazione o da strutture residenziali socio-assistenziali, per sessioni di *day surgery* o *day hospital* terapeutico multidisciplinare e geriatrico;

- e. i trasporti di pazienti in particolari condizioni cliniche, dalla propria abitazione o da strutture socio-assistenziali, se richiesti dal medico specialista ospedaliero dell'Azienda USL e limitatamente alla sede individuata dallo specialista stesso, per l'effettuazione di sedute di radioterapia o chemioterapia antitumorale o di altre particolari prestazioni sanitarie;
- f. i trasporti di pazienti, dal pronto soccorso dell'ospedale regionale all'abitazione dell'assistito, in presenza di particolari condizioni cliniche certificate dal medico specialista ospedaliero dell'Azienda USL, per mancato ricovero;
- g. i trasporti di pazienti, dalla propria abitazione, da strutture sanitarie, da strutture socio-sanitarie o da strutture residenziali socio-assistenziali, presso le sedi regionali dei centri dialisi, su richiesta dello specialista nefrologo, per l'effettuazione di sedute dialitiche.

3. TRASPORTI CON RIMBORSO DA PARTE DELL'AZIENDA USL DELLA VALLE D'AOSTA DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'INTERESSATO

L'Azienda USL della Valle d'Aosta è autorizzata al rimborso delle spese di trasporto sostenute dai cittadini residenti nel territorio regionale relativamente alle seguenti casistiche.

Ai sensi del DPCM LEA 12 gennaio 2017:

- a. spese di trasporto sostenute per trattamenti dialitici effettuati da soggetti nefropatici fuori dal territorio regionale in occasione di vacanze o di soggiorni temporanei.

Ai sensi della DGR 1241/2019 (Lea aggiuntivi regionali):

- b. spese di trasporto sostenute per prestazioni sanitarie finalizzate al trapianto d'organo;
- c. spese di trasporto sostenute per l'esecuzione di terapia radiante e cicli di chemioterapia non effettuabili in Valle d'Aosta.

È altresì prevista la seguente casistica:

- d. spese di trasporto sostenute per trasferimenti presso l'Ospedale regionale a seguito di ricovero urgente ed indifferibile fuori regione (es. incidente stradale). La condizione che attesta l'impossibilità di trasporto con mezzo alternativo, necessaria per ottenere il rimborso, deve essere certificata dal dirigente medico che dispone la dimissione dal presidio ospedaliero di provenienza e vidimata per conferma dal dirigente medico della struttura dell'Azienda USL della Valle d'Aosta presso cui prosegue il ricovero. Il rimborso, fino ad un ammontare massimo di € 500,00, è calcolato sulla base del prezzo di riferimento della benzina, così come determinato periodicamente dal Direttore generale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, moltiplicato per i chilometri percorsi.

Si evidenzia inoltre che, per alcune fattispecie di prestazioni sanitarie svolte al di fuori del territorio regionale, l'Azienda USL della Valle d'Aosta è autorizzata a riconoscere rimborsi sulle spese sostenute per il trasporto da parte dei residenti, secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 825/2023.

4. TRASPORTI CON ONERI A CARICO DEL RICHIEDENTE

I trasporti effettuati sia con ambulanza sia con altro mezzo con oneri a totale carico del richiedente sono:

- a. i rientri nella propria abitazione, nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie o nelle strutture residenziali socio-assistenziali, da presidi ospedalieri siti al di fuori del territorio regionale di pazienti **non** inviati al di fuori del territorio regionale dallo specialista dell'Azienda USL della Valle d'Aosta;
- b. i trasporti finalizzati all'accertamento dell'invalidità civile;

- c. ogni altro trasporto che non rientri nelle tipologie contemplate nei punti precedenti.

5. ULTERIORI INDICAZIONI

L'Azienda USL della Valle d'Aosta è tenuta a dotarsi di un sistema informativo per la rilevazione degli interventi dei trasporti sanitari secondari non urgenti e programmati, garantendo la suddivisione, ai sensi delle presenti direttive, delle casistiche rientranti nei Livelli Essenziali di Assistenza da quelle rientranti nei Livelli Aggiuntivi Regionali, nonché il conseguente monitoraggio della spesa sostenuta per entrambe le tipologie.

L'Azienda USL della Valle d'Aosta è tenuta ad inviare annualmente, alla struttura regionale competente, i dati di cui sopra, disaggregati per tipologia di servizio effettuato, per la verifica della rispondenza delle presenti direttive alle esigenze degli utenti e per il controllo della spesa.

L'Azienda USL della Valle d'Aosta è altresì tenuta ad adottare, attraverso i propri uffici competenti, un regolamento interno che disciplini le modalità di richiesta e autorizzazione dei trasporti sanitari secondari, non urgenti e programmati, con riferimento alle diverse casistiche individuate nel presente allegato, al fine di garantire omogeneità procedurale, appropriatezza e trasparenza nell'erogazione delle prestazioni.

Per quanto concerne i trasporti che rientrano nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), effettuati a favore di cittadini non residenti nella regione, l'Azienda USL della Valle d'Aosta procederà a chiedere compensazione nell'ambito della mobilità sanitaria interregionale, ai sensi delle vigenti disposizioni regionali.

Per quanto concerne i trasporti che rientrano nei Livelli Aggiuntivi Regionali, per i cittadini italiani non residenti in Valle d'Aosta, l'Azienda USL della Valle d'Aosta procederà alla richiesta di autorizzazione preventiva all'ASL di residenza, qualora la stessa venisse negata, l'Azienda USL della Valle d'Aosta procederà all'emissione della fattura dei relativi costi, a carico dell'interessato.

Di seguito si riporta uno schema riepilogativo delle tipologie di trasporto sanitario secondario previste dalla presente deliberazione.

I TRASPORTI AMMISSIBILI A CARICO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

Luogo di partenza	Livelli Essenziali di Assistenza				Livelli Aggiuntivi Regionali		
	Luogo di arrivo	Motivazione	Pazienti	Luogo di arrivo	Motivazione	Pazienti	
Ospedale regionale (Presidio ospedaliero U. Parini, Presidio ospedaliero Beauregard e Presidio ospedaliero via Saint-Martin-de-Corléans)	Strutture sanitarie fuori Regione 1.A	Effettuazione di esami o trattamenti non eseguibili nel territorio regionale – su richiesta dello specialista AUSL	Ricoverati				
	Strutture sanitarie Strutture socio-sanitarie Strutture socio-assistenziali (setting temporaneo e transitorio) 1.D	Trasferimenti e/o dimissioni protette	Barellati	Abitazione dell'assistito Strutture residenziali socio-assistenziali 2.C	Dimissioni	Barellati	
	Strutture sanitarie Strutture socio-sanitarie Strutture socio-assistenziali 1.G	Mancato ricovero (da PS)		Abitazione dell'assistito 2.F	Mancato ricovero (da PS)	Particolari condizioni cliniche certificate dallo specialista ospedaliero AUSL	
	Strutture pubbliche o private accreditate e convenzionate con AUSL 1.J	Trattamenti riabilitativi	Ricoverati				

Luogo di partenza	Livelli Essenziali di Assistenza			Livelli Aggiuntivi Regionali		
	Luogo di arrivo	Motivazione	Pazienti	Luogo di arrivo	Motivazione	Pazienti
Strutture sanitarie	Strutture sanitarie fuori Regione 1.A	Effettuazione di esami o trattamenti non eseguibili nel territorio regionale – su richiesta dello specialista AUSL	Ricoverati			
	Strutture sanitarie Strutture socio-sanitarie Strutture socio-assistenziali (setting temporaneo e transitorio) 1.D	Trasferimenti e/o dimissioni protette	Barellati	Abitazione dell'assistito Strutture residenziali socio-assistenziali 2.C	Dimissioni	Barellati
	Ospedale regionale 1.E	Sessioni di <i>day surgery</i> o <i>day hospital</i> terapeutico multidisciplinare geriatrico – su richiesta del medico del ruolo unico di assistenza primaria o del medico di struttura	Barellati	Centri dialisi VdA 2.G	Effettuazione di sedute dialitiche – su richiesta dello specialista nefrologo	
	Ospedale regionale 1.F	Sessioni di <i>day surgery</i> o <i>day hospital</i> oncologico su richiesta del medico specialista AUSL				
	Strutture dell'AUSL Strutture convenzionate con	Trattamenti non eseguibili in struttura – previa richiesta del medico del ruolo	Barellati ricoverati			

Luogo di partenza	Livelli Essenziali di Assistenza		Livelli Aggiuntivi Regionali			
	Luogo di arrivo	Motivazione	Pazienti	Luogo di arrivo	Motivazione	Pazienti
Strutture socio-sanitarie	Strutture sanitarie fuori Regione 1.A	Effettuazione di esami o trattamenti non eseguibili nel territorio regionale – su richiesta dello specialista AUSL	Ricoverati			
	Strutture sanitarie Strutture socio-sanitarie Strutture socio-assistenziali (setting temporaneo e transitorio) 1.D	Trasferimenti e/o dimissioni protette	Barellati	Abitazione dell'assistito Strutture residenziali socio-assistenziali 2.C	Dimissioni	Barellati
	Ospedale regionale 1.E	Sessioni di <i>day surgery</i> o <i>day hospital</i> terapeutico multidisciplinare e geriatrico – su richiesta del medico del ruolo unico di assistenza primaria o del medico di struttura	Barellati	Centri dialisi VdA 2.G	Effettuazione di sedute dialitiche – su richiesta dello specialista nefrologo	
	Ospedale regionale 1.F	Sessioni di <i>day surgery</i> o <i>day hospital</i> oncologico su richiesta del medico specialista AUSL				
	Strutture dell'AUSL Strutture convenzionate con l'AUSL sul territorio regionale 1.H	Trattamenti non eseguibili in struttura – previa richiesta del medico del ruolo unico di assistenza primaria o del medico di struttura attestante la non	Barellati ricoverati			

	Ospedale regionale 1.I	fattibilità in loco della prestazione Trattamenti riabilitativi richiesti nell'ambito di un progetto riabilitativo individuale – previa autorizzazione del responsabile di progetto attestante la non fattibilità in loco della prestazione	Barellati				
	Strutture pubbliche o private convenzionate con l'Azienda USL 1.K	Trattamento iperbarico urgente o trattamento iperbarico quale prosecuzione delle cure – convalidato dallo specialista AUSL					
	Ospedale regionale (Presidio ospedaliero U. Parini, Presidio ospedaliero Beauregard e Presidio ospedaliero via Saint-Martin-de Corléans) 1.L	Trattamenti richiesti nell'ambito del progetto individuale, non eseguibili in struttura – previa autorizzazione del responsabile di progetto attestante la non fattibilità in loco della prestazione	Particolari condizioni cliniche certificate dal medico del ruolo unico di assistenza primari – ADR				

Luogo di partenza	Livelli Essenziali di Assistenza			Livelli Aggiuntivi Regionali		
	Luogo di arrivo	Motivazione	Pazienti	Luogo di arrivo	Motivazione	Pazienti
Strutture residenziali socio-assistenziali	Strutture dell'AUSL convenzionate con l'AUSL sul territorio regionale 1.H	Trattamenti non eseguibili in struttura – previa richiesta del medico del ruolo unico di assistenza primaria o del medico di struttura attestante la non fattibilità in loco della prestazione	Barellati ricoverati	Strutture sanitarie fuori Regione 2.A	Effettuazione di esami o trattamenti non eseguibili presso l'ospedale regionale – su richiesta del medico specialista AUSL	Barellati
	Ospedale regionale 1.J	Trattamenti riabilitativi richiesti nell'ambito di un progetto riabilitativo individuale – previa autorizzazione del responsabile di progetto attestante la non fattibilità in loco della prestazione	Barellati			
	Strutture pubbliche o private convenzionate con l'Azienda USL 1.K	Trattamento iperbarico urgente o trattamento iperbarico quale prosecuzione delle cure – convalidato dallo specialista AUSL		Abitazione dell'assistito Altre strutture residenziali socio-assistenziali 2.C	Dimissioni (da setting temporaneo e transitorio)	Barellati
	Ospedale regionale (Presidio ospedaliero U. Parini, Presidio ospedaliero Beauregard e Presidio ospedaliero via Saint-Martin-de-Corléans) 1.L	Trattamenti richiesti nell'ambito del progetto individuale, non eseguibili in struttura – previa autorizzazione del responsabile di progetto attestante la	Particolari condizioni cliniche certificate dal medico del ruolo unico di assistenza primaria – ADR	Ospedale regionale 2.D	Sessioni di <i>day surgery</i> o <i>day hospital</i> terapeutico multidisciplinare e geriatrico	Barellati

Luogo di partenza	Livelli Essenziali di Assistenza			Livelli Aggiuntivi Regionali		
	Luogo di arrivo	Motivazione	Pazienti	Luogo di arrivo	Motivazione	Pazienti
Abitazione dell'assistito	Strutture sanitarie fuori Regione 1.C	Ricovero e/o effettuazione di esami o visite di controllo post-ricovero non eseguibili nel territorio regionale – su richiesta del medico specialista AUSL	Barellati			
	Ospedale regionale 1.I	Trattamenti riabilitativi richiesti nell'ambito di un progetto riabilitativo individuale – previa autorizzazione del responsabile di progetto attestante la non fattibilità a domicilio della prestazione	Barellati	Ospedale regionale 2.D	Sessioni di <i>day surgery</i> o <i>day hospital</i> terapeutico multidisciplinare e geriatrico	Barellati
	Strutture pubbliche o private convenzionate con l'Azienda USL 1.K	Trattamento iperbarico urgente o quale prosecuzione delle cure – convalidato dal medico specialista AUSL		Sede individuata dal medico specialista ospedaliero AUSL 2.E	Effettuazione di sedute di radioterapia o chemioterapia antitumorale o di altre particolari prestazioni sanitarie – richieste dal medico specialista ospedaliero AUSL	Particolari condizioni cliniche
	Ospedale regionale (Presidio ospedaliero U. Parini, Presidio ospedaliero Beauregard e Presidio ospedaliero via Saint-Martin-de Corléans) 1.L	Prestazioni richieste nell'ambito del progetto individuale – previa autorizzazione del responsabile di progetto attestante la non fattibilità a	Particolari condizioni cliniche certificate dal medico del ruolo unico di assistenza	Centri dialisi VdA 2.G	Effettuazione di sedute dialitiche – su richiesta dello specialista nefrologo	

		domicilio della prestazione richiesta	primaria – ADI, ADP, ADI-CP			
--	--	---------------------------------------	-----------------------------	--	--	--

Tariffe

1. TRASPORTI SANITARI SECONDARI PROGRAMMATI

Le seguenti tariffe sono formulate tenendo conto dei costi di esercizio, ad eccezione del costo al chilometro che è determinato periodicamente con disposizione dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, e sono da applicare nell'ambito della fatturazione diretta per l'erogazione dei servizi a carico del richiedente.

All'atto della richiesta di un servizio di trasporto sanitario a pagamento, l'Azienda USL della Valle d'Aosta è tenuta a comunicare al richiedente l'eventuale esistenza di altri soggetti autorizzati (privati o associazioni) in grado di svolgere il servizio richiesto, indicando il loro recapito e la qualifica professionale affinché lo stesso, ove lo ritenga opportuno, possa ottenere preventivi di spesa alternativi o altre informazioni ritenute utili.

Tariffa base	km da 0 a 50 (andata e ritorno)	€ 50,00
	dal km 51 in poi (andata e ritorno)	€ 0,95/km
Supplemento estero	Relativo a servizi che, anche solo in parte, sono svolti all'estero	+ 10% della tariffa base, comprensiva della voce "tempo di attesa"
Supplemento notturno	Relativo a servizi che, anche solo in parte, sono svolti tra le h 22:00 e le h 6:00	+ 10% della tariffa base, comprensiva della voce "tempo di attesa"
Supplemento festivo		+ 10% della tariffa base, comprensiva della voce "tempo di attesa"
Tempo di attesa e/o di assistenza da parte del personale tecnico soccorritore	all'ora o frazione d'ora	€ 25,00

2. TRASPORTO DI SOCCORSO NELL'AMBITO DELLA MOBILITÀ SANITARIA

La tariffa da applicare per l'attività di soccorso e trasporto sanitario nell'ambito della mobilità sanitaria, con l'esclusione dell'attività prestata a mezzo elicotteri, è di € 255,00, forfettari per trasporto.

Se i trasporti di cui alle presenti disposizioni, sono effettuati a favore di cittadini stranieri in possesso della Tessera Europea Assicurazione Malattia (TEAM), l'Azienda USL della Valle d'Aosta procederà a chiedere la compensazione con l'emissione del modello E125. Nel caso di trasporti di cittadini stranieri non in possesso della Tessera Europea Assicurazione Malattia (TEAM), l'Azienda USL della Valle d'Aosta procederà all'emissione della fattura dei relativi costi, che sono a carico dell'interessato.

3. ELISOCCORSO: TARIFFE DI ELISOCCORSO NELL'AMBITO DELLA MOBILITÀ SANITARIA E MODALITÀ DI COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA

La tariffa da applicare per l'attività di elisoccorso nell'ambito della mobilità sanitaria è di € 120,00 al minuto di volo.

Modalità di compartecipazione dell'utente alla spesa:

- Chiamata immotivata

Nel caso in cui, su segnalazione dell'equipaggio di soccorso, la chiamata risulti immotivata, l'importo dell'intervento, calcolato sulla base della tariffa sopra indicata, è posto ad integrale carico del/i destinatario/i dell'intervento stesso.

- Chiamata inappropriata

Nel caso in cui il medico intervenuto non riscontri motivazioni sanitarie a giustificazione della chiamata, oppure i/l destinatari/o dell'intervento rifiuti l'accesso/ricovero in ospedale indicato dal sanitario o rifiuti la visita dello stesso, l'importo dell'intervento è posto a carico del/i destinatario/i dell'intervento, fino ad un massimo pro capite di € 3.500,00. Tale cifra massima si applica agli iscritti al Servizio sanitario regionale/nazionale e ai possessori di tessera TEAM nonché ai cittadini residenti in Paesi che hanno siglato con l'Italia una convenzione che prevede lo stesso trattamento degli Italiani. Per tutti gli altri soggetti, l'intero costo dell'intervento, calcolato sulla base della tariffa sopra indicata, è posto ad integrale carico del/i destinatario/i dell'intervento stesso.

Si evidenzia, infine, che i fondi di cui al presente punto trovano destinazione secondo quanto previsto dal punto 12) del dispositivo di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 482, in data 12 giugno 2020.